

Regolamento degli investimenti

Tellco Fondazione di libero passaggio

Tellco Fondazione di libero passaggio
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
t + 41 58 442 62 00
fzs@tellco.ch
tellco.ch

valido dal 01 maggio 2023

Indice

1	Fondamenti	3
2	Principi fondamentali della gestione patrimoniale	3
3	Investimenti addizionali	4
4	Investimenti addizionali consentiti	4
5	Limiti per categoria nell'ambito degli investimenti addizionali	5
6	Lealtà nella gestione patrimoniale	5
7	Ordini di borsa	5
8	Organizzazione	6
9	Principi fondamentali degli investimenti mobiliari e il controlling	7
10	Entrata in vigore	7

Ai sensi dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento degli investimenti:

1 Fondamenti

Il presente regolamento disciplina i principi fondamentali per gli investimenti patrimoniali della Tellco Fondazione di libero passaggio (di seguito «la Fondazione»). Almeno una volta l'anno, il regolamento viene verificato ed eventualmente modificato. Gli interessi finanziari degli intestatari della previdenza sono l'unica priorità.

2 Principi fondamentali della gestione patrimoniale

La Fondazione offre soluzioni titoli e soluzioni con conto agli intestatari della previdenza affiliati.

2.1 Soluzione con conto bancario

I fondi della Fondazione devono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio presso una banca soggetta alla legge sulle banche. Tali fondi vengono investiti a nome della Fondazione e sono considerati depositi a risparmio di proprietà dei singoli investitori.

2.2 Soluzione titoli

La Fondazione offre le seguenti opportunità d'investimento:

2.2.1 Gestione patrimoniale standard da parte della Tellco SA

Tellico SA offre prodotti d'investimento propri conformi alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Le strategie d'investimento vengono attuate nel rispetto degli artt. 49–58 OPP 2.

2.2.2 Gestione patrimoniale di altra tipologia

Investimenti nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale che la fondazione di libero passaggio ha stipulato con banche, società di intermediazione mobiliare, direzione di fondi o gestori patrimoniali di investimenti collettivi sottoposti alla vigilanza della FINMA e ai sensi dell'art. 24 della legge sugli istituti finanziari; il calcolo, l'acquisto e i riscatti delle quote di suddetti investimenti, l'interesse degli assicurati coinvolti nonché la copertura dei diritti di partecipazione devono essere garantiti in qualsiasi momento in modo trasparente; nel contratto di gestione patrimoniale deve essere espressamente garantita la piena osservanza degli artt. 49–58 OPP 2.

2.2.3 Investimenti in fondi

La Fondazione offre vari fondi singoli. Sono ammessi unicamente fondi sotto forma di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza della FINMA oppure ammessi da quest'ultima ai fini della distribuzione in Svizzera oppure emessi da Fondazioni d'investimento svizzere. Agli investimenti in fondi si applicano per analogia gli artt. 49–58 OPP 2.

2.2.4 Obbligazioni e depositi a termine

L'intestatario della previdenza può investire il suo avere di libero passaggio nelle seguenti obbligazioni e depositi a termine: Obbligazioni di prestito con la garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, obbligazioni fondiarie svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine emessi da banche soggette alla vigilanza della FINMA. I relativi crediti devono essere in franchi svizzeri e non sono sottoposti a una determinata limitazione per singolo debitore. Alle obbligazioni e ai depositi a termine si applicano per analogia gli artt. 49–58 OPP 2.

- 2.2.5** Il rischio d'investimento è totalmente a carico dell'intestatario della previdenza. L'investimento in titoli può comportare rischi di perdite di cambio. La Fondazione raccomanda pertanto gli investimenti in titoli soltanto agli intestatari della previdenza con un profilo di rischio corrispondente e un orizzonte d'investimento medio-lungo.



- 2.2.6 Ogni intestatario della previdenza sceglie e conferma almeno un profilo di rischio, che tiene conto della sua propensione al rischio, capacità di rischio, consapevolezza del rischio, esperienza negli investimenti e orizzonte d'investimento. A ogni profilo di rischio è attribuita una classe di rischio. L'intestatario della previdenza sceglie una strategia d'investimento corrispondente alla classe del suo profilo di rischio.
- 2.2.7 La Fondazione si accerta che siano sempre rispettati il regolamento degli investimenti e le disposizioni di cui all'art. 71 cpv. 1 della LPP, agli artt. 49–58 OPP 2 e agli artt. 19–19a dell'ordinanza sul libero passaggio (OLP), sottoponendole a controlli periodici. Inoltre, verifica periodicamente le performance e le spese dei prodotti d'investimento.
- 2.2.8 Il profilo di rischio e la strategia d'investimento possono essere modificate in qualsiasi momento.
- 2.2.9 Gli averi previdenziali che sono stati costituiti in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni non possono essere investiti in titoli senza il consenso del creditore pignoratizio.
- 2.2.10 In caso di estinzione (parziale) del conto di libero passaggio su richiesta dell'intestatario della previdenza, in particolare per l'acquisto di prestazioni regolamentari, di prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni, di disdetta del conto e di pagamento in contanti, come pure in caso di versamento (anche senza un'apposita richiesta) delle prestazioni di vecchiaia per raggiungimento dei limiti di età, o di trasferimento al coniuge in caso di divorzio (art. 22 della legge sul libero passaggio, LFLP) secondo la decisione del tribunale e se non si desidera, o non è possibile, un trasferimento di titoli, la Fondazione vende preventivamente i titoli nella misura necessaria. I titoli vengono venduti dalla Fondazione al momento del versamento della prestazione. Il ricavato viene accreditato sul conto di libero passaggio per la rispettiva utilizzazione.

3 Investimenti aggiuntivi

- 3.1 Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 la Fondazione offre all'intestatario della previdenza anche un'estensione delle opportunità d'investimento ammesse nel rispetto degli artt. 3–5 del presente regolamento. I principi per l'estensione delle opportunità d'investimento sono stabiliti dalla Fondazione in accordo con la strategia d'investimento e il profilo di rischio scelti dall'intestatario della previdenza.
- 3.2 In caso di adozione di un'opportunità d'investimento aggiuntiva in base all'art. 3.1, la Fondazione, il consulente o il gestore patrimoniale informano l'intestatario della previdenza dei rischi specifici.
- 3.3 Nel proprio conto annuale conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2 la Fondazione dimostra che le prescrizioni in materia di sicurezza e di distribuzione del rischio sono state rispettate conformemente all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

4 Investimenti aggiuntivi consentiti

- 4.1 Le seguenti opportunità d'investimento aggiuntive sono consentite nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia e il profilo di rischio dell'intestatario della previdenza sono assicurati e dichiarati per iscritto e se è stato inoltre stipulato un contratto tra un eventuale consulente o gestore patrimoniale e la Fondazione.
- 4.2 Investimenti in valute estere diversificate
Un'estensione degli investimenti in valute estere è consentita fino a un massimo del 70%.



- 4.3 Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni
Nel caso di un'estensione degli investimenti azionari fino a un massimo dell'85%, è consentito investire esclusivamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa calcolando con regolarità il net asset value (NAV, valore netto d'inventario) o in certificati diversificati (long only, senza leva). I certificati diversificati non possono costituire più del 10% di un patrimonio previdenziale.
- 4.4 Investimenti immobiliari
Gli investimenti immobiliari possono essere effettuati unicamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa, calcolando con regolarità il NAV.
- 4.5 Investimenti alternativi senza obbligo di versamento suppletivo
Comprendono, tra l'altro, hedge fund, investimenti in materie prime, in infrastrutture, private equity e investimenti simili. Gli investimenti alternativi possono essere effettuati unicamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa, calcolando con regolarità il valore di mercato e il NAV.

5 Limiti per categoria nell'ambito degli investimenti addizionali

Al patrimonio previdenziale disponibile si applicano i seguenti limiti percentuali per singola categoria d'investimento addizionale di cui al punto 4:

a) Investimenti in valute estere nella loro totalità	70%
b) Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni	85%
c) Investimenti in immobili, di cui massimo un terzo all'estero	50%
d) Investimenti alternativi	20%
Investimenti non diversificati per fondo	5%

6 Lealtà nella gestione patrimoniale

- 6.1 Le persone e le istituzioni incaricate degli investimenti e della gestione del patrimonio previdenziale possono curare affari personali nella misura in cui tali attività non siano espressamente vietate dagli organi competenti e rispettino le disposizioni dell'art. 48j OPP 2.
- 6.2 Le persone e le istituzioni incaricate degli investimenti e della gestione del patrimonio previdenziale devono presentare annualmente alla Fondazione una dichiarazione indicando se hanno conseguito vantaggi patrimoniali personali nello svolgimento dell'attività per l'istituto di previdenza e, se sì, quali. Sono esclusi da tale obbligo piccoli regali e i comuni omaggi di circostanza. Valgono come regali occasionali i regali singoli del valore massimo di CHF 200.00 per singolo caso e di CHF 2'000.00 all'anno. Le persone e le istituzioni per le quali è applicabile la legge sulle banche non devono presentare la dichiarazione scritta annuale.
- 6.3 Tutte le persone incaricate della gestione patrimoniale sono tenute al più assoluto riserbo su tutte le questioni confidenziali. Per il resto, queste persone devono attenersi al codice di comportamento al quale fa riferimento la Fondazione.

7 Ordini di borsa

- 7.1 L'ordine di acquisto o vendita di titoli deve essere sempre trasmesso per iscritto oppure tramite la piattaforma elettronica.
- 7.2 L'acquisto di titoli può essere eseguito solamente a ricezione avvenuta dell'aveve di libero passaggio sul conto della Fondazione e con l'inequivocabile attribuzione dell'aveve all'intestatario della previdenza.



8 Organizzazione

8.1 Consiglio di fondazione

Le competenze del consiglio di fondazione sono in particolare:

- a) l'approvazione del regolamento degli investimenti;
- b) la scelta dei gestori patrimoniali;
- c) il monitoraggio dello sviluppo patrimoniale;
- d) l'approvazione degli strumenti e delle procedure di controllo del rischio.

8.2 Direzione

I compiti della direzione sono:

- a) il monitoraggio delle condizioni quadro legali e regolamentari;
- b) il rispetto del regolamento degli investimenti della Fondazione e l'attuazione della strategia d'investimento secondo quanto disposto dagli intestatari della previdenza per i quali non è prevista una gestione all'interno di un mandato di gestione patrimoniale;
- c) la stipula di contratti con i gestori patrimoniali e i centri di deposito;
- d) il monitoraggio dei gestori patrimoniali;
- e) il monitoraggio dei centri di deposito;
- f) la stesura di resoconti periodici all'attenzione del consiglio di fondazione;
- g) l'applicazione degli strumenti e delle procedure di controllo del rischio.

8.3 Gestori patrimoniali

La Fondazione affida gli investimenti e la gestione del proprio patrimonio previdenziale soltanto a persone e ad istituzioni abilitate a tale scopo e che sono organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni agli artt. 48f e 48g OPP 2. Il consiglio di fondazione decide in merito all'incarico dei gestori patrimoniali.

I compiti dei gestori patrimoniali sono:

- a) l'attuazione della strategia d'investimento secondo quanto disposto dall'intestatario della previdenza;
- b) il rispetto delle condizioni quadro legali e regolamentari.

8.4 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica gli investimenti patrimoniali. I suoi compiti sono regolati dall'art. 52c LPP come pure dalle raccomandazioni di EXPERTsuisse.

8.5 Esercizio del diritto di voto degli azionisti

- a) Il diritto di voto deve essere esercitato nella misura del possibile.
- b) Il diritto di voto viene esercitato dai gestori patrimoniali a meno che il consiglio di fondazione non disponga diversamente in singoli casi. L'esercizio del diritto di voto può essere ceduto anche a servizi agli azionisti degli investitori istituzionali.
- c) Se non vi sono motivi particolari e se non disposto diversamente dal consiglio di fondazione, il diritto di voto deve essere esercitato in base alla richiesta del consiglio di amministrazione.
- d) In caso di situazioni straordinarie (in particolare in caso di fusioni, unificazioni, importanti mutazioni personali nel consiglio di amministrazione o nella direzione aziendale, opposizione alle proposte del consiglio di amministrazione), il consiglio di fondazione stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e impartisce le direttive necessarie.
- e) Se la Fondazione ha una quota considerevole in una società può inviare un rappresentante nel consiglio di amministrazione di tale società che ne tuteli i suoi interessi.



9 Principi fondamentali degli investimenti mobiliari e il controlling

- a) Per tutte le strategie d'investimento nel caso della soluzione titoli, il consiglio di fondazione garantisce che siano sempre rispettate le prescrizioni sugli investimenti ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP, degli artt. 49–58 OPP 2 e degli artt. 19 e 19a OLP, sottoponendole a controlli periodici.
- b) La Fondazione controlla trimestralmente i mandati. Il consiglio di fondazione può delegare gli accertamenti a un investment controller esterno.
- c) Non è autorizzata la concessione di prestiti.
- d) Gli investimenti immobiliari devono essere effettuati in investimenti collettivi.
- e) Non si effettuano prestiti di valori mobiliari.

10 Entrata in vigore

Il presente regolamento degli investimenti è stato approvato dal consiglio di fondazione il 12 aprile 2023 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2023. Esso sostituisce tutti i regolamenti degli investimenti finora esistenti.

Schwyz, 12 aprile 2023

Tellco Fondazione di libero passaggio
Consiglio di fondazione

Daniel Greber
Presidente

Daniel Gresch
Membro

